

ALLEGATOC alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in variante allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....

.....

TRA:

il comune di Salgareda C.F 80012290260

ed il sig. Codognotto Roberto, nato a Motta di Livenza il 22 giugno 1962, domiciliato presso la sede della società, il quale interviene nella sua qualità di socio amministratore, per conto ed in rappresentanza della società corrente sotto la ragione sociale "F.LLI CODOGNOTTO" di Condotto Gianfranco & C. con sede in Salgareda, Via dell'Artigianato n. 7 Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso 00359320264 a quest'atto autorizzato dai patti sociali, in seguito denominato nel presente atto "soggetto attuatore";

PREMESSO

- Che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del..... pervenuta il..... Prot. , volta ad ottenere il rilascio del provvedimento unico in variante al P.I. relativo ai lavori di Ampliamento del centro logistico di Via Calnuova ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà per una nuova superficie fondiaria di **84.425,00 mq** e che tali terreni sono distinti al N.C.T. ai mappali 8-9-10-11-40-137-264-263 (porzione) del Foglio 25;
- Che nella Tav. 2 del P.A.T. l'area non è classificata come invariante ambientale, paesaggistica o storico-monumentale;
- Che l'attuale centro logistico di cui si chiede l'ampliamento è localizzato in zona propria classificata dal P.I. come «ZTO D3 – Autoparco e servizi logistici»;
- Che le Norme di Attuazione del P.A.T., all'art 13, comma 42 precisano che «non costituisce variante al PAT la procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di

zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.000 mq»

CONSIDERATO

- Che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in quanto ha necessità di realizzare nuovi edifici per soddisfare le esigenze di crescita dell'azienda di trasporti della quale interviene qui in rappresentanza;
- Che trattandosi di richiesta non conforme al P.I. , in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, il soggetto attuatore ha richiesto al Responsabile del SUAP la convocazione della Conferenza dei Servizi, il cui esito favorevole comporta la variazione dello strumento urbanistico;
- L'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto l'azienda FLL.I Codognotto rappresenta una primaria realtà occupazionale del territorio e l'intervento comporta un ridotto impatto sull'ambiente e sull'insediamento residenziale, essendo localizzata lungo una viabilità primaria – SP55/SP66 - che mette in relazione due caselli autostradali (Noventa di Piave e Cessalto) senza interessare direttamente i centri urbani;
- Che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. ... del .., il consiglio comunale si è espresso con deliberazione n° ... del ... divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando Variante al P.I.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio
- Elaborati di progetto dell'opera di pubblica utilità
-

Art. 2. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare l'opera di pubblica utilità di cui al successivo Art. 3 ovvero a versare

al comune un contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 let. D – ter) del DPR 6 giugno 2001 n° 380 indicato al successivo Art. 6 corrispondente al costo di realizzazione dell'opera medesima.

Art. 3. OPERE DA REALIZZARE

L'Intervento comporta una variante al P.I. per ricomprendere all'interno di un perimetro definito "Ambito SUAP" le aree oggetto di intervento.

Il pur limitato impatto sul territorio giustifica un contributo per realizzare opere di interesse pubblico.

Il soggetto attuatore, a fronte delle migliorie apportate alla proprietà oggetto della variante urbanistica in parola, si impegna a realizzare a propria cura e spese la seguente opera di interesse pubblico:(OPERA).....per l'ammontare complessivo di euro.....secondo le modalità tecniche ed esecutive descritte negli elaborati di cui all'Art. 1.

La citata opera viene realizzata per i seguenti motivi di pubblica utilità:

-
-

Le aree sulla quale saranno eseguite le opere dovranno essere messe a disposizione del soggetto attuatore da parte del comune di Salgareda.

La realizzazione dell'opera risulta comprensiva anche della progettazione mentre i professionisti che cureranno la direzione lavori saranno designati con il gradimento del Comune: detto gradimento si intenderà comunque acquisito, anche in assenza di conferma espressa, decorsi trenta giorni dalla segnalazione al Comune da parte del soggetto attuatore del relativo nominativo.

Art. 4. TEMPI DI ESECUZIONE

L'opera di cui al precedente Art. 3, dovrà essere iniziata entro un anno dalla notifica del permesso di costruire relativo alla citata procedura SUAP, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimati entro tre anni dall'inizio lavori.

Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali relativi al permesso di costruire, dovrà essere avvenuta la cessione al comune dell'opera.

Art. 5. COLLAUDO

L'opera di cui all'Art. 3 sarà collaudata ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico del soggetto attuatore.

Art. 6. CONTRIBUTO STRAORDINARIO

In alternativa a quanto stabilito all'Art. 3, il soggetto attuatore si impegna al

versamento di un contributo straordinario di euro..... che contribuirà al finanziamento della citata opera pubblica.

Art. 7. TERMINI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Euro/00 (.....) all'approvazione della variante urbanistica;
- Euro/00 (.....) verrà effettuato entro il
- Il saldo pari ad Euro/00 (.....) verrà effettuato entro il

Art. 8. CAUZIONE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il soggetto attuatore rilascia a favore del comune di Salgareda fidejussione assicurativa/bancaria n., rilasciata da Assicurazione/Banca....., in data dell'importo di Euro/00 (.....), che sarà vincolata fino alla cessione dell'opera al comune come stabilito all' Art. 4 o al totale pagamento delle somme di cui all'Art. 7.

Art. 9. SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto attuatore.

Art. 10. REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico del soggetto attuatore ed a favore del comune.

Tutte le imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del soggetto attuatore con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 11. DECADENZA DELLA VARIANTE

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Art. 12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di ... (indicare il foro competente)

Le parti